

## ALLEGATO A

### STATUTO "PENISOLAVERDE S.p.A."

#### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

##### - Articolo 1 -

1.1. E' costituita una Società per azioni, a totale partecipazione pubblica denominata "Penisolaverde S.p.A.".

1.2 La società è espressione organizzata degli Enti Locali Soci per lo svolgimento comune, in maniera unitaria e coordinata, delle proprie attività istituzionali e svolge attività di interesse generale, strumentale e funzionale agli stessi operando in regime di affidamento diretto.

##### - Articolo 2 -

2.1 La Società ha sede in Sorrento all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

2.2 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituiti o soppressi filiali, agenzie, uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti purché nel territorio degli Enti Locali Soci.

##### - Articolo 3 -

3.1. La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2030 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

##### - Articolo 4 -

4.1. La Società è struttura organizzativa degli Enti Locali Soci, mediante la quale, questi provvedono alla gestione di servizi di interesse generale di carattere economico ed all'autoproduzione di beni e servizi strumentali o allo svolgimento delle loro funzioni, in particolare:

- a) la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti, nei limiti consentiti dalla legge;
- b) l'esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali e non pericolosi, lo spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, la pulizia delle caditoie stradali, la derattizzazione, la disinfestazione e la disinfezione, la raccolta differenziata e i servizi ambientali in genere;
- c) il trasporto di rifiuti in conto terzi nei limiti di cui all'art. 4.2.;
- d) il trasporto di merci in conto terzi nei limiti di cui all'art. 4.2.;
- e) la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi dovuti per la gestione dei rifiuti solidi urbani, ove consentito per legge;
- f) la realizzazione e la gestione di tutte le attività connesse al ciclo integrato dei rifiuti della Penisola Sorrentina che potranno essere affidate tramite gli Enti preposti per legge;
- g) commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti, purché tale attività sia strettamente funzionale all'ottimale espletamento dei servizi affidati;

h) gestione, manutenzione, realizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali Soci comprese le aree verdi, le coste, i parchi e giardini e, più in generale, il verde pubblico. La Società, su incarico degli Enti Locali Soci, effettua i compiti ad essa affidati riguardo a: opere stradali, opere civili e tecnologiche, impianti sportivi, impianti di illuminazione, impianti elettrici e tecnologici ivi inclusi i servizi telematici ed informatici, aree verdi, ville, orti botanici, parchi, boschi e giardini, incluse le scarpate stradali, servizi cimiteriali, verde scolastico e spazi pubblici, fabbricati ed immobili di proprietà pubblica, edifici scolastici e le reti tecnologiche, attività di supporto tecnico e consulenza nel campo della gestione e manutenzione del patrimonio degli Enti Locali Soci.

4.2. Tutte le attività indicate nei punti a), b), c), d), e), f), g), h), del precedente comma potranno essere svolte nel rispetto degli eventuali limiti previsti dalla vigente normativa di settore e sulla base di ogni necessaria autorizzazione amministrativa. Il trasporto di rifiuti e di merci di cui ai punti c) e d) è riferito ai rifiuti provenienti dai territori dei Comuni Soci ed alle merci dagli stessi affidate, nell'ambito dei servizi svolti.

La Società provvede a svolgere la propria attività nell'interesse dei Soci ovvero delle collettività dagli stessi rappresentate e nel territorio di riferimento dei Soci ed è comunque vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio

fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Locali Soci.

La produzione ulteriore rispetto al limite fatturato di cui sopra è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società.

4.3. La Società può effettuare tutte le attività collaterali o connesse con i servizi innanzi indicati, attività accessorie e strumentali ad essi ed in particolare studi per l'organizzazione degli stessi.

4.4. La Società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- fare operazioni commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

4.5. Nell'espletamento di tutte le attività, la Società è tenuta al rispetto della normativa vigente applicabile alle società a partecipazione pubblica da parte degli Enti Locali, in particolare, provvede all'acquisto di lavori, beni, forniture e servizi secondo la normativa sui contratti pubblici ed alle società in house providing e, sino alla sua persistenza, al d.lgs n. 50/2016.

5.1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - SOCI - AZIONI - FINANZIAMENTI - OBBLIGAZIONI

-

#### - Articolo 6 -

6.1. Il capitale della Società è di Euro 103.200,00 (centotremiladuecento virgola zero zero) diviso in numero 20.000 (ventimila) azioni nominative ordinarie di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

6.2. Le azioni sono indivisibili. Ognuna di esse dà diritto ad un voto.

6.3. Le azioni sono nominative.

6.4 Le azioni possono appartenere e sono trasferibili unicamente ai soggetti che hanno i requisiti di cui al successivo punto "6.5."

6.5 La Società è a totale capitale pubblico, la quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al cento per cento del capitale sociale per tutta la durata della Società. I Soci possono essere solo i Comuni o loro Consorzi e/o Enti, che abbiano già affidato o affidino alla Società, contestualmente o entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione della qualità di Socio, la gestione di servizi di igiene urbana, eventualmente insieme ad altri servizi in house.

6.6 Il controllo dell'esistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi "6.4" e "6.5" compete insindacabilmente all'Organo Amministrativo..

6.7 I contratti di affidamento o di servizio conclusi con i Soci, per gli effetti delle disposizioni di cui al comma "6.5" non potranno avere durata inferiore ad anni cinque e dovranno essere conformati sulla base degli schemi in uso presso la Società.

6.8 Ciascun Socio ha il diritto di effettuare, e la Società ha l'obbligo di consentire, sulle attività di servizio svolte dalla Società sul proprio territorio, per effetto dei relativi atti di affidamento, i controlli di cui alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia di controllo analogo nelle modalità indicate nel presente statuto, nonché in conformità con quanto concordato con gli altri Soci.

6.9 In caso di pluralità di Soci, il Socio che per qualsiasi causa (ivi compresa la scadenza degli affidamenti di cui al comma "6.7" senza che tali affidamenti siano stati rinnovati per uguali periodi), perda o non acquisisca i requisiti richiesti dal comma "6.5" non potrà continuare a far parte della Società.

6.10 Nell'ipotesi di cui al precedente comma si procederà, a scelta della Società, con uno dei seguenti meccanismi:

- a) Il Socio è escluso dalla Società al venir meno dei presupposti necessari per il mantenimento della partecipazione innanzi previsti, accertati con delibera dell'Organo Amministrativo , adottata all'unanimità, con esclusione del Consigliere nominato dal Socio della cui esclusione si tratta in caso di organo plurisoggettivo.

L'esclusione è tempestivamente comunicata al Socio escluso con lettera

raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Dalla spedizione della comunicazione di esclusione decorrono i termini di legge per il rimborso della partecipazione al Socio escluso, che sarà effettuata entro sei mesi dall'esclusione, con le modalità previste per il recesso, fermo restando quanto previsto in merito alla determinazione del valore della quota al successivo punto 6.12.

A seguito dell'esclusione, le azioni di appartenenza del Socio escluso saranno annullate e sostituite con altrettante azioni intestate in accrescimento della quota di partecipazione degli altri Soci, senza alcun ulteriore esborso a carico degli stessi, in quantità e valore proporzionale alle quote di capitale da ciascuno in quel momento possedute.

- b) le azioni possono essere riscattate dalla Società nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2437 sexies del cod. civ. Il riscatto, in caso di rinuncia o di impossibilità da parte della società, potrà essere esercitato anche dal singolo socio in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e con diritto di accrescimento della partecipazione in caso di mancato esercizio del diritto di riscatto da parte di uno o più degli altri Soci.

- c) le azioni possono essere acquistate dalla Società se ed in quanto ricorrano le condizioni previste dall'art. 2357 del cod. civ.;

- d) le azioni possono essere vendute a cura della Società quale mandataria del Socio a favore di soggetti che abbiano o acquisiscano i requisiti per essere Soci,

di cui agli articoli 6.4 e 6.5. Il mandato deve intendersi conferito, al verificarsi delle predette condizioni, sin con questo atto. Nel caso in cui le azioni oggetto del mandato a vendere, siano di proprietà del Socio che ha espresso la nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, la rappresentanza legale della società, limitatamente a tale mandato, è conferita al Vice-Presidente.

6.11 Nei casi di cui alle lettere "a" "b" "c" e "d" del precedente comma "6.10" la determinazione del valore sarà effettuata applicando i principi dettati dall'art. 2437 ter del cod. civ., con la precisazione che la valutazione della partecipazione azionaria del Socio uscente dovrà essere effettuata, tenendo conto degli effetti economici della cessazione del relativo rapporto di affidamento con tale Socio, al valore del patrimonio corrispondente della Società, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, purché non anteriore di dodici mesi rispetto alla data di perdita o mancata acquisizione dei requisiti richiesti dal comma "6.5" , oppure, in caso diverso, sulla base di apposito bilancio straordinario, da redigersi a cura dell'Organo Amministrativo , secondo i medesimi principi contabili con cui sono stati redatti i bilanci di esercizio della Società e con la prospettiva della continuazione dell'attività, avente come data di riferimento quella di 60 giorni antecedenti il verificarsi dell'evento che ha determinato la liquidazione del socio.

7.1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi "6.4" e "6.5", il Socio non può alienare le proprie azioni senza averle prima offerte in prelazione agli altri azionisti iscritti al Libro Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

7.2. Pertanto il Socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo della Società indicando il numero delle azioni offerte in vendita, nonché il nominativo del soggetto a cui intende vendere ed il prezzo globale di vendita.

7.3. L'Amministratore Unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri Soci i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla Società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate e per l'intero pacchetto azionario offerto in vendita.

7.4. In caso di pluralità di Soci interessati, il numero delle azioni spettanti ad ogni Socio sarà calcolato in proporzione al numero delle azioni da ciascuno da essi possedute.

7.5. Ove le azioni non acquisite dai Soci non venissero effettivamente trasferite al nominativo ed alle condizioni indicate, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle medesime sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

7.6. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date

tramite lettera con avviso di ricevimento agli azionisti o con posta elettronica certificata, agli indirizzi risultanti dal libro dei Soci, nonché alla Società, indirizzandole presso la sede legale.

7.7. Il venditore potrà liberamente disporre dell'intero quantitativo di azioni poste in vendita, qualora non venga esercitato il diritto di prelazione da parte di altri azionisti.

7.8. Il diritto di prelazione a favore dei Soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda o trasferire senza corrispettivo, o permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni.

7.9. Per le ipotesi considerate in caso di mancato accordo sul corrispettivo, lo stesso sarà determinato secondo i principi dettati dall'art. 2437 ter del cod. civ..

7.10. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini sono dimezzati.

7.11. La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della Società solo dopo che l'Organo Amministrativo, nella sua prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il Socio alienante abbia esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo e che il Socio acquirente abbia i requisiti di cui ai commi "6.4 "

e "6.5".

7.12 E' fatto espresso divieto di concedere sulle azioni diritti reali di garanzia, di assoggettarle a gravami, oneri od altri diritti di terzi o costituire diritti di usufrutto o darle in pegno a terzi.

7.13 Qualora per il trasferimento delle azioni la disciplina imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto/i destinato/i a subentrare nella posizione di Socio/i, il trasferimento potrà avvenire soltanto previa osservanza e nel rispetto, nell'ambito della procedura, di quanto contemplato dal presente articolo.

- Articolo 8 -

8.1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo in una o più volte.

8.2. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua di 4,00 punti in più dell'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod civ. , oppure diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di emissione.

- Articolo 9 -

9.1. L'emissione di obbligazioni semplici e l'emissione di obbligazioni convertibili, in deroga a quanto previsto all'art. 2411 cod civ., sono deliberate dall'Assemblea straordinaria.

- Articolo 10 -

10.1. Qualora l'Assemblea dei Soci ravvisi la necessità, per il raggiungimento

dei fini statutari, di ricorrere a ricerca di capitale liquido o non ritenga opportuno, per difficoltà obiettive, per temporaneità dell'esigenza o per altro apprezzabile motivo, di procedere all'aumento del capitale sociale e vorrà, invece, ricorrere al finanziamento da parte dei Soci, con obbligo di restituzione, questo potrà essere fatto anche a titolo oneroso al tasso che sarà stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci e nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti di legge. E' vietato ogni altro finanziamento da parte dei Soci fuori del caso sopra indicato e ciò per patto espresso. L'Assemblea dei Soci delibererà in tale materia sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza qualificata dell'81% del capitale sociale in deroga a quanto previsto dall'art.17.1 dello Statuto.

10.2 Gli azionisti assenti o dissenzienti sono tenuti ad esprimere la propria adesione o meno alla deliberazione entro sette giorni dall'assunzione della stessa; la mancata comunicazione di dissenso vale quale adesione.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

##### - Articolo 11 -

11.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché nell'ambito del territorio degli Enti Locali Soci

11.2. L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

11.3. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

- Articolo 12 -

12.1. L'Assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica oppure qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, al domicilio, numero di fax o di posta elettronica risultante dal libro dei Soci.

12.2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa validamente costituita, ai sensi del IV comma dell'art. 2366 del cod. civ., quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di

controllo. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli indicati organi non presenti.

- Articolo 13 -

13.1. Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

- Articolo 14 -

14.1. L'Assemblea può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli

intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi audio o video collegati.

- Articolo 15 -

15.1. Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 del cod civ.

15.2. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

15.3. Gli Enti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta e sottoscritta dal rappresentate legale dell'Ente Locale.

15.4. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, che restano acquisite agli atti della Società, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infrmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

- Articolo 16 -

16.1. La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione

16.2. Qualora la persona indicata dal precedente dall'art. 16.1 non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza

assoluta del capitale rappresentato il presidente fra i presenti.

16.3. L'Assemblea nomina un Segretario scelto anche tra le persone esterne alla Società.

16.4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale, in forma sintetica, redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

16.5. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio, in tal caso non è previsto il Segretario.

16.6. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse dichiarazioni.

16.7. Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica lo Statuto è redatto da un notaio.

- Articolo 17 -

17.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno l'81% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole dell'81% del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea:

(i) per l'approvazione del bilancio ed adempimenti connessi, nonché per la nomina e la revoca delle cariche sociali, è regolarmente costituita qualunque sia la quota di capitale rappresentata dai soci intervenuti e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate;

(ii) per deliberazioni diverse da quelle di cui al punto (i) precedente, è regolarmente costituita e delibera con le stesse percentuali previste per la prima convocazione.17.2 L'Assemblea ordinaria della Società, nel rispetto di quanto stabilito dalle modalità di espressione del controllo analogo, ha la competenza di tutti quegli atti che la legge espressamente le riserva ai sensi dell'art. 2479 del cod. civ. ed inoltre delibera in merito all'autorizzazione al compimento degli atti degli amministratori di seguito indicati:

(a) definizione di indirizzi, direttive ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'Organo Amministrativo ;

(b) approvazione di Piani strategici per la gestione societaria e ogni documento di tipo programmatico o strategico che possa avere una componente pluriennale;

(c) nomina e revoca del direttore generale e dirigenti, esprimersi sulle piante organiche e sul piano delle assunzioni dei dipendenti e degli assetti organizzativi;

(d) approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione, dei piani di investimento;

(e) adozione regolamenti societari compresi quelli inerenti la gestione, il funzionamento ed il controllo interno ed i protocolli operativi;

(f) atti e operazioni, alienazioni ed acquisti di cespiti di valore superiore ad euro 200.000 (duecentomila/00) per ogni singola transazione;

(g) assunzione di mutui e/o qualsiasi tipologia di finanziamento, prestazioni di garanzie, fideiussioni e l'assunzione di prestiti superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

(h) approvazione di qualunque operazione su partecipazioni a società, se previste dall'ordinamento od ammesse, e modifiche ai loro statuti nonché la nomina dei loro organi sociali;

(i) acquisizione, cessione o dismissioni di aziende o rami d'azienda per esercizio di servizi affidati dagli Enti Locali;

(l) emissione di prestiti obbligazionari.

(m) assunzione, la modifica, l'integrazione e la risoluzione dei contratti di servizio o di degli affidamenti da parte degli Enti Locali.

17.3. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in

proprio o per delega, l'81% del capitale sociale.

- Articolo 18 -

18.1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

#### TITOLO IV

##### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' - RAPPRESENTANZA

- Articolo 19 -

19.1. L'Organo Amministrativo della Società è, di norma, l'Amministratore Unico. L'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento di costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, designati in conformità alle norme vigenti in materia di società partecipate interamente da Enti Locali, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

19.2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se la Società è partecipata da due Soci, l'Assemblea nomina:

- su indicazione del socio titolare della maggioranza delle azioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che può assumere anche le funzioni di Amministratore Delegato, ed un Consigliere;

- su indicazione del socio di minoranza un Consigliere che assume la carica di

Vice-presidente.

19.3. In caso la Società sia partecipata da tre Soci,:

- ciascun Socio, in seno all'assemblea, designa un componente del Consiglio d'Amministrazione; l'Assemblea, su indicazione del socio titolare della maggioranza delle azioni, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con espressa autorizzazione della stessa Assemblea, può assumere anche le funzioni di Amministratore delegato;

- viene nominato dal Consiglio Vice-presidente il componente designato dal socio di minoranza, che ai sensi del successivo art. 26.1, non procede alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale

19.4. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea soltanto con il voto favorevole del Socio che li ha designati.

19.5. Nel caso di revoca o rinuncia, gli Amministratori sono sostituiti dall'Assemblea con voto favorevole degli stessi Soci che avevano provveduto a nominarli.

19.6 In caso di nomina dell'Amministratore Unico, la nomina viene effettuata dall'Assemblea con votazione all'unanimità.

19.7 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione l'ammontare complessivo dei compensi non deve eccedere quello dell'Amministratore Unico.

19.8 I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di

onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità.

- Articolo 20 -

20.1. I componenti dell'Organo Amministrativo:

- durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica.

20.2. Nei confronti del componente dell'Organo Amministrativo che non intervenga a due sedute consecutive dal Consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviato il procedimento di decadenza della carica.

20.3. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla cooptazione a norma dell'art. 2386, 1° comma del cod. civ. dei nuovi membri, su indicazione dei Soci che avevano provveduto a designare i componenti venuti meno.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Organo Amministrativo si intende decaduto con effetto dal momento della ricostituzione del nuovo .

Gli Amministratori ancora in carica (o in loro mancanza il Collegio Sindacale) dovranno convocare immediatamente l'Assemblea ordinaria per la nomina dell'intero Organo Amministrativo.

- Articolo 21 -

21.1 L'Amministratore Unico riunisce in sè tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previste per legge e dal presente Statuto. L'Amministratore Unico assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il Collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

21.2. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A - Presidenza-

Il Presidente, giusta quanto prevede il comma "19.3." viene eletto dall'Assemblea. La indicazione di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza od impedimento ed è vietato il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

B - Riunioni -

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia) normalmente una volta ogni tre mesi ed ogni qual volta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Vice-presidente o da almeno un Consigliere in carica, oppure da almeno due componenti del Collegio sindacale.

Di regola la convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni liberi

prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto fino ad un giorno. Anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio è validamente costituito se sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio sindacale. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, ovvero con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata.

La convocazione deve essere inviata, negli stessi termini e con le stesse modalità, anche a tutti i componenti del Collegio sindacale e dell'organo di revisione.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza e teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i consiglieri di Amministrazione.

La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente

possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e, trascorsa un'ora dall'inizio della sospensione, senza che gli inconvenienti siano stati rimossi, è dichiarata conclusa, ma restano valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

#### C - Deliberazioni -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti le materie di cui necessita l'autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 17.2 lettere da a) a m) nonché la verifica dei requisiti di cui agli artt. 6.4 e 6.5, dovranno essere assunte con il voto favorevole di tutti gli Amministratori in carica.

#### D - Verbalizzazioni-

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processi verbali che, trascritti su apposito Libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario.

### 21.3 Comitati e Organi

E' fatto divieto di istituire organi societari di qualunque natura e specie diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

- Articolo 22 -

22.1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, l'Organo Amministrativo redige, esamina e approva sia il bilancio preventivo della società, unitamente alle linee generali di indirizzo sull'espletamento dell'attività sociale, che il bilancio consuntivo; esercita un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Società che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione.

Restano esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea e tenuto conto, in ogni caso, che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale devono esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

- Articolo 23 -

23.1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dell' eventuale amministratore delegato nei limiti delle deleghe conferitegli.

23.2. Il legale rappresentante, I senza che questo comporti l'attribuzione di specifiche deleghe che devono essere deliberate nel rispetto di quanto previsto all'art. 24 Statuto, provvede a:

- a) convocare le Assemblee, accertarne la regolare costituzione e presiederle
- b) sovrintendere al regolare andamento della Società;
- c) riferire all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- d) promuovere le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali, mantenendo i rapporti con i Soci, con le autorità locali, regionali e statali;
- e) adottare, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione e sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dall'assunzione.

23.3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente. La firma del Vice-presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

- Articolo 24 -

24.1. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera all'unanimità dei suoi tre componenti e nel rispetto della normativa vigente per le società partecipate

interamente da Enti Locali, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

24.2. Ogni singolo consigliere è titolare del potere di veto in relazione alle decisioni che contrastano con gli interessi del singolo Ente da cui è stato nominato connessi alla gestione del servizio od all'adempimento degli affidamenti svolti;

24.3. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nomina il Direttore Generale individuandolo tra i dipendenti apicali a tempo indeterminato della Società, in possesso di adeguati requisiti professionali, oppure scegliendolo dall'esterno, nel rispetto del principio, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità nonché di eventuali altre norme speciali di settore . L'incarico del Direttore Generale è in ogni caso conferito a tempo determinato e scade allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

- Articolo 25 -

25.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica tenendo presente le disposizioni in tema di società a controllo pubblico . Non possono, comunque, essere assegnati o previsti a favore dell'Organo Amministrativo gettoni di presenza, premi di

risultato deliberi successivamente allo svolgimento dell'attività ai quali sono riferiti, inoltre, è fatto divieto di corrispondere loro trattamenti di fine mandato come agli componenti degli organi sociali della Società.

## TITOLO V: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

### - Articolo 26 -

26.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dall'Assemblea dei Soci tenendo presente l'equilibrio dei generi

26.1.1 In caso di società partecipata da due soci, il socio di minoranza designa il Presidente del Collegio ed un Sindaco effettivo, nonché un sindaco supplente. Il socio di maggioranza designa un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

26.1.2 In caso di società partecipata da tre Soci, il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea sempre su designazione di uno dei soci diversi da quello di maggioranza relativa, sulla base del principio della rotazione; per la identificazione del socio cui spetta la designazione del Presidente del Collegio per il primo mandato, si ricorre all'estrazione a sorte tra i Soci titolari del diritto di designazione; per tutti i mandati successivi al primo si procederà con il principio della rotazione, nel senso che il diritto di designazione spetta al socio che non ha designato il presidente per il mandato precedente e così via.

Gli altri due componenti effettivi vengono designati ciascuno dai restanti due

Soci, mentre i supplenti sono individuati e designati d'intesa tra tutti i Soci.

26.2. I compensi dei sindaci sono stabiliti dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni previste per le società a capitale pubblico. Per i sindaci iscritti in albi professionali i compensi sono fissati dall'Assemblea, in corrispondenza degli importi minimi indicati, quale riferimento comparativo, dalle tariffe professionali.

Il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, con espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza.

26.3. I componenti del collegio sindacale restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. In caso di decadenza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo organo.

26.4 L'attività di controllo contabile deve in ogni caso risultare da apposito libro, tenuto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

26.5 I compiti della revisione legale sulla Società sono conferiti con specifico incarico dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata dell'organo di controllo ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. E' fatto divieto di assegnare i compiti di revisione legale al collegio sindacale.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione è redatta nel rispetto dei principi di revisione e delle disposizioni di legge vigenti.

26.6 L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Il mandato non può eccedere tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione legale debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

26.7. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

## TITOLO VI: BILANCI - UTILI

- Articolo 27 -

27.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- Articolo 28 -

28.1. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

- Articolo 29 -

29.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

#### TITOLO VII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- Articolo 30 -

30.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

#### TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 31 -

31.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto societario o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, sarà decisa dinanzi all'Autorità Giurisdizionale competente.

Articolo 32

#### CONTROLLO ANALOGO

32.1 Il presente articolo formalizza e riassume le forme di controllo analogo esercitate complessivamente dagli Enti Locali Soci, direttamente od indirettamente, nei confronti della Società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporti tra gli Enti e la Società.

32.2 Spettano ai Soci, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, i seguenti poteri di indirizzo, monitoraggio economico, finanziario e patrimoniale, gestionale e di verifica, secondo modalità che vanno ad incidere sulle scelte strategiche e su quelle operative più importanti, con la possibilità di:

(a) fornire direttive vincolanti ed esercitare un controllo analogo a quello esercitato dagli Enti Locali Soci sui propri uffici e servizi, circa le modalità e condizioni di svolgimento delle attività di interesse generale e strumentale da parte della Società nonché sulla la gestione della Società stessa;

(b) elaborare e modificare i Piani industriali;

(c) approvare i Piani strategici della gestione societaria che potrebbero avere anche una componente pluriennale;

(d) controllare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e perseguiti, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;

(e) controllare gli equilibri ed indici economici e finanziari della Società ed i conti annuali ed infrannuali della Società (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima);

(f) esprimersi, anche con poteri di veto, sulla nomina e revoca degli organi sociali, del direttore generale e dirigenti, sulle piante organiche e sul piano delle assunzioni dei dipendenti, sugli assetti organizzativi;

(g) approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio annuale di previsione;

(h) modificare lo Statuto ed adottare regolamenti societari compresi quelli inerenti la gestione, il funzionamento ed il controllo interno ed i protocolli operativi;

(i) approvare le relazioni semestrali illustrative dell'andamento della Società, con particolare riferimento alla quantità e qualità delle attività e servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi annuali fissati;

(l) approvare, con poteri di veto, gli atti di gestione e le operazioni societarie che importino un impegno di spesa, anche riferito all'acquisto di beni e servizi, o finanziari di importo superiore ad euro 200.000 (duecentomila/00) per ogni singola transazione;

(m) approvare, con poteri di veto, l'assunzione di mutui o qualsiasi tipologia di finanziamento, prestazioni di garanzie, fidejussioni e l'assunzione di prestiti superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

(n) approvare qualunque operazione su partecipazioni a società, se previste dall'ordinamento od ammesse, e modifiche ai loro statuti nonché la nomina dei loro organi sociali;

(o) nominare gli organi sociali, i liquidatori e determinarne i criteri di svolgimento della liquidazione;

(p) approvare l'acquisizione, cessione o dismissione di aziende o rami d'azienda per l'esercizio dei servizi affidati dagli Enti Locali;

(q) approvare l'emissione di prestiti obbligazionari;

(r) approvare l'assunzione, la modifica, l'integrazione e la risoluzione dei contratti di servizio o degli affidamenti da parte degli Enti Locali;

(s) esprimersi sulla verifica dei requisiti di cui agli art. 6.4 et 6.5 dello Statuto;

t) approvare l'adozione di codici di condotta e dei programmi di responsabilità sociale d'impresa;

32.3 Gli Enti Locali Soci esercitano tutti i diritti e la facoltà di cui al presente articolo in forma collettiva, mediante apposito Coordinamento dei Soci, a

valere quale patto parasociale assunto nella forma prevista dall'art. 30 d.lgs n. 267/2000. A tal fine, il Coordinamento dei Soci effettua almeno due riunioni all'anno.

32.4 Ai fini di cui ai precedenti commi, il Coordinamento dei Soci stabilisce con cadenza annuale il Piano industriale o un altro documento di natura programmatica con i relativi elementi economici e patrimoniali che, tenuto conto dell'oggetto sociale, i Soci intendono svolgere e realizzare. Per lo scopo il Coordinamento può avvalersi, per l'attività istruttoria, anche delle competenze degli uffici degli Enti Locali Soci e della collaborazione della stessa società. Il programma può essere aggiornato semestralmente. Il programma e gli aggiornamenti vanno inoltrati alla Società almeno otto giorni prima dalla relativa deliberazione dell'Assemblea.

32.5 L'esecuzione dei compiti affidati e le prestazioni volte alla produzione di beni e servizi assunti, sono regolati da appositi disciplinari di settore, sulla base di eventuali schemi tipo predisposti dal Coordinamento dei Soci per singole materie, ambiti di intervento o progetti.

32.6 L'Organo Amministrativo della Società riferisce almeno due volte all'anno al Coordinamento dei Soci, che verifica, lo stato di attuazione degli obiettivi da esso fissati come sopra e gli standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte. A tal fine, l'Organo Amministrativo trasmette entro e non oltre la data del 30 aprile e del 30 settembre, una relazione dell'attività svolta nel semestre precedente. Parimenti il Collegio dei Sindaci relaziona sinteticamente agli Enti Locali Soci con cadenza semestrale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 del cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

32.7 Ciascun socio, anche previa delibera del Coordinamento dei Soci, può richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i

provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.

32.8 Al fine di consentire ai Soci, mediante il Coordinamento, l'espletamento delle funzioni e compiti di cui ai commi precedenti, come precisamente indicato dall'art. 32.2, nonché gli atti di competenza dell'assemblea previsti dallo Statuto possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo parere conforme del Coordinamento dei Soci.

32.9 Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun Socio il diritto di domandare - sia nell'Assemblea della Società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta - informazioni in merito alla gestione delle attività ed a verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente esercitando controlli analoghi a quelli svolti sui propri servizi. L'Organo di Amministrazione e il Collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo analogo dei Soci e ogni utile raccordo contabile.

32.10 Nel rispetto e con i limiti previsti dalla normativa di settore, i documenti della Società sono accessibili agli Amministratori Pubblici degli Enti Locali che esercitano un controllo sulla Società. Gli Amministratori Pubblici sono tenuti al corretto utilizzo degli atti e delle informazioni ai quali hanno accesso unicamente per esplicitare il proprio mandato elettivo ed al vincolo della stretta inerenza al proprio ufficio, al segreto ed alla riservatezza nei casi previsti dalla legge ed a non divulgarli qualora possano compromettere la buona e corretta gestione della Società.

32.11 Le disposizioni del presente Statuto, relative alla conformazione in house della Società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Coordinamento dei Soci.

### Articolo 33

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia di Società a totale partecipazione pubblica.